

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento delle istituzioni

richiamato l'art. 179 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 del seguente tenore:

“²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.”

“⁴Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.”;

considerati anche gli artt. 22, 31 e 32 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC);

sentito il Controllo cantonale delle finanze;

su proposta della Sezione degli enti locali,

e m a n a

**la seguente direttiva di applicazione dell'art. 179 cpv. 2 e 4
concernente i contenuti minimi per il mandato all'organo di
controllo esterno ed i requisiti ai quali questo deve adempiere.**

Per i comuni che applicano ancora il vecchio modello contabile MCA1

1. In generale

Secondo l'art. 179 cpv. 2 LOC, il Dipartimento delle istituzioni emana direttive circa il contenuto minimo del rapporto dell'organo di controllo esterno.

Il rapporto è redatto all'indirizzo del Municipio, ma lo stesso è pure da sottoporre, da parte del Municipio e nella sua forma estesa, alla Commissione della gestione. Il regolamento comunale può prevedere l'obbligo di allegare il rapporto ai conti; in tal caso sono però da rispettare i principi della protezione dei dati (art. 32 RGFCC). La Commissione della gestione ha la facoltà di chiedere all'organo di controllo esterno, per il tramite del Municipio, informazioni e verifiche supplementari (art. 179 cpv. 3 LOC); si ricorda come pari facoltà è pure data in ogni momento alla Sezione degli enti locali, in forza dei suoi compiti di vigilanza (art. 195 LOC).

Preliminarmente si ricorda come compito dell'organo di controllo esterno sia quello di una verifica dei conti consuntivi presentati dal Municipio. Questi sono elaborati dall'Amministrazione

comunale, eventualmente da un consulente esterno che, per ovvi motivi, deve essere indipendente dall'organo di controllo esterno.

Infine può essere opportuno, ancorché non obbligatorio, prevedere dopo un certo periodo un avvicendamento dell'organo di controllo esterno.

2. Norme di riferimento

L'organo di controllo esterno, designato dal municipio conformemente ai criteri del punto 4, effettua come minimo i controlli elencati al punto 3 della presente direttiva.

Per quanto riguarda le regole contabili sono di riferimento la LOC (si richiama l'art. 215 cpv. 2, modifica del 10 dicembre 2018), il RGFCC, il Manuale di contabilità per i comuni ticinesi del 1989 (in seguito "vecchio Manuale") nonché le direttive e circolari in materia emanate dall'Autorità di vigilanza sui comuni ticinesi; i Comuni sono tenuti a consegnare al proprio organo di controllo esterno copia delle circolari che toccano aspetti contabili e di gestione finanziaria.

Si richiama infine la raccomandazione RA 60 "Revisione e rapporto del revisore dei conti comunali", Expert-Suisse, 14 marzo 2016.

3. Contenuti minimi del rapporto allestito dall'organo di controllo esterno

Il rapporto dell'organo di controllo esterno deve riferire compiutamente sull'esito dei controlli e delle verifiche effettuate, relativamente a:

- a) La **tenuta e l'organizzazione della contabilità**. In particolare circa:
 - 1) l'aggiornamento regolare della contabilità;
 - 2) l'esistenza dei giustificativi a supporto delle registrazioni contabili;
 - 3) l'organizzazione contabile e le procedure di lavoro; in particolare si tratta di verificare che siano instaurate le necessarie procedure di controllo e di separazione delle funzioni;
 - 4) per quanto riguarda la gestione dei pagamenti, sono da verificare l'esistenza delle seguenti regole minime:
 - la presenza della direttiva interna prevista dall'art. 110 cpv. 4 LOC;
 - la presenza della doppia firma sui mandati di pagamento;
 - la corretta gestione dei pagamenti elettronici, specialmente l'intervento separato di almeno due persone con codici e "passwords" proprie;
 - la presenza di un registro di cassa aggiornato per i movimenti in entrata ed in uscita effettuati a contanti.

Le verifiche di cui ai punti 1 e 2, tramite dei controlli a campione, così come il punto 4, sono da effettuare annualmente. L'organizzazione contabile (punto 3) può essere esaminata periodicamente.

- b) L'esistenza e la completezza della **documentazione da allegare ai conti consuntivi** ai sensi dell'art. 21 del RGFCC in vigore prima del 01.07.2019.

Tale verifica è da effettuare ogni anno.

c) L'esattezza delle **consistenze di bilancio**. In particolare si tratta di:

- 1) verificare la corrispondenza dei saldi di bilancio a fine anno dei conti della liquidità con i relativi giustificativi;
- 2) verificare che i saldi di inizio anno corrispondano ai saldi finali dell'anno precedente;
- 3) verificare la corrispondenza della consistenza dei debitori e dei creditori con i saldi di bilancio a fine anno;
- 4) controllare che i crediti d'imposta siano stati valutati correttamente e in particolare accertare che non siano avvenute delle sopravvalutazioni;
- 5) verificare le procedure d'incasso dei crediti (per imposte, tasse, ecc.), in particolare l'invio regolare dei richiami nonché l'avvio tempestivo e la prosecuzione regolare delle procedure esecutive;
- 6) controllare l'uso corretto dei transitori attivi e passivi, in particolare quando utilizzati quali conti di giro;
- 7) esaminare la valutazione delle partecipazioni detenute dal Comune in società anonime o società cooperative;
- 8) controllare la corrispondenza dei saldi figuranti a bilancio per i debiti con la documentazione bancaria o di altro ente creditore;
- 9) verificare l'ammontare dei finanziamenti speciali con i giustificativi;
- 10) verificare l'ammontare del capitale proprio tenendo conto degli artt. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC ;
- 11) accertare il corretto utilizzo del piano dei conti con controlli a campione.

Le posizioni di bilancio devono essere verificate ogni anno.

d) Il **conto di gestione corrente**. In particolare si tratta di:

- 1) esaminare la plausibilità della valutazione del gettito d'imposta;
- 2) controllare il calcolo degli ammortamenti ed il rispetto delle relative norme; verificare in particolare la plausibilità, nel rispetto del principio della prudenza, degli ammortamenti sugli stabili da reddito patrimoniali (art. 13 cpv. 1 del RGFCC in vigore prima del 1.7.2019), i terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative (art. 158 cpv. 4 LOC in vigore prima del 1.7.2019);
- 3) esaminare le diverse tasse comunali per quanto riguarda la corretta applicazione dei regolamenti, la tempestività e la completezza della loro emissione e la ripresa dell'emissione in contabilità generale;
- 4) controllare gli stipendi e gli oneri sociali, le indennità e i rimborsi per rapporto al regolamento organico comunale;
- 5) verificare, con controlli a campione, il rispetto del piano dei conti e della corretta contabilizzazione delle operazioni particolari quali:
 - addebiti e accrediti interni,
 - anticipi e riversamenti,
 - finanziamenti speciali,
 - operazioni relative ai legati,
 - alienazione di beni comunali;

- 6) verificare, con controlli a campione, eventuali spese a carattere di investimento, verificando il rispetto dell'art. 10 RGFCC;
- 7) esaminare la contabilizzazione delle differenze rispetto alle valutazioni effettuate negli anni precedenti e verificare che queste operazioni non abbiano portato alla costituzione di accantonamenti.

L'esame di cui ai punti 1 e 2 deve avvenire ogni anno. Per gli altri controlli l'esame può avvenire periodicamente ma almeno una volta ogni 4 anni.

e) **Il conto degli investimenti.** In particolare si tratta di:

- 1) constatare che le uscite contabilizzate come spese di investimento dispongano del relativo credito e che tutti i crediti votati dal legislativo siano presenti nella tabella del controllo dei crediti di cui all'art. 22 cpv. 1 lett. f RGFCC;
- 2) verificare che la variazione del debito pubblico, determinato dal confronto tra debito iniziale e finale, corrisponda al risultato totale secondo il riassunto del consuntivo;
- 3) accertare il rispetto del piano dei conti con controlli a campione e della corretta contabilizzazione delle uscite e delle entrate nonché del trasferimento a bilancio;
- 4) controllare la corretta contabilizzazione degli investimenti in beni patrimoniali;
- 5) esaminare l'emissione e le emissioni suppletorie dei contributi di costruzione delle canalizzazioni e le emissioni di contributi di migliona, la loro contabilizzazione e l'incasso.

Il controllo di cui ai punti 1 e 2 deve avvenire ogni anno. Per gli altri controlli l'esame può avvenire periodicamente ma almeno una volta ogni 4 anni.

4. Requisiti minimi per l'organo di controllo esterno

Secondo il cpv. 4 dell'art. 179 LOC, il Dipartimento fissa i **requisiti minimi** per chi esercita la funzione di organo di controllo esterno nei Comuni ticinesi.

A tale scopo si fa riferimento alle norme del diritto federale e meglio alla *Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR)* del 16 dicembre 2005.

A dipendenza dell'importanza del Comune, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) per i Comuni che, per due esercizi consecutivi, oltrepassano due dei seguenti valori:
 - popolazione residente permanente di fine anno maggiore di 4'000 abitanti,
 - somma di bilancio maggiore di 40 mio di franchi,
 - totale dei ricavi maggiore di 15 mio di franchi;

il controllo esterno deve essere effettuato da una persona o da un'impresa di revisione abilitata quale **perito revisore** ai sensi degli **artt. 4 e 6 della LSR**;

- b) per gli altri Comuni:

il controllo esterno deve essere effettuato da una persona o da un'impresa di revisione abilitata quale **revisore** ai sensi degli **artt. 5 e 6 della LSR**.

Non possono assumere il mandato quale organo di controllo esterno di un comune i membri del municipio e delle sue commissioni e delegazioni nonché i membri del consiglio comunale.

5. Validità

La presente direttiva annulla e sostituisce quella del 3 ottobre 2018 ed è valida per i comuni che **non** hanno ancora adottato il modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2).

6. Comunicazione e intimazione:

- a tutti i Municipi dei Comuni del Cantone Ticino;
- ai rispettivi organi di controllo esterno, per il tramite dei Municipi.

Il Direttore:

Norman Gobbi

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Segretario generale:

Luca Filippini